



COMUNE di FROSSASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060

Tel. (0121) 35.21.04 - fax (0121) 35.20.10 - email: Ufficio.tecnico@comunefrossasco.it

ORDINANZA N° 37/2016 del 29/11/2016
Albo Pretorio n. 720/2016

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FRANA RIGUARDANTE IL F. 2 MAPPALI 22 e 126 IN FRAZIONE SAN GIOVANNI

IL SINDACO

Premesso che le abbondanti precipitazioni atmosferiche dei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno causato lo smottamento della scarpata in via San Giovanni n. 7/3 di proprietà delle Sig.re Finotti Siriana e Finotti Anita;

Considerato che la frana ha interessato un fabbricato (foglio 2 n. 126) di proprietà dei Signori Mainero Silvio e Berardi Giuseppina;

Vista la comunicazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino pervenuta a protocollo comunale il 28/11/2016 al numero 6281 con la quale viene segnalata una situazione di pericolo a seguito intervento eseguito in data 24/11/2016 (ore 22,07);

Dato atto che la comunicazione dei Vigili del Fuoco precisa tra l'altro che *sono state evacuate in via precauzionale 2 persone, gli stabili sono stati dichiarati momentaneamente inutilizzabili*;

Ritenuto di adottare provvedimenti di urgenza per mettere in sicurezza il fabbricato di proprietà dei Signori Mainero e Berardi;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (abbondanti precipitazioni dei giorni 24 e 25/11/2016);

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e domanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Dato atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";



COMUNE di FROSSASCO

Dato atto che è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ORDINA

Alle Signore Finotti Anita nata a Torino il 02/11/1989 residente in Frossasco Via San Giovanni 7/3 e Finotti Siriana nata a Moncalieri il 03/11/1980 residente in Pinerolo Piazza Vittorio Veneto 5, di provvedere alla messa in sicurezza del tratto di frana (circa mt. 10,00) che è stata oggetto di rilevamento da parte dei Vigili del Fuoco in data 24/11/2016;

Ai Sigg.ri Berardi Giuseppina nata a Trofarello il 06/05/1938 e al Sig. Mainero Silvio nato a Torino il 07/12/1937 residenti in Nichelino Via Marconi 35 di non utilizzare, in via precauzionale, il fabbricato sito in Frossasco Via Rettiglio 2 (foglio 2 mappale 126) fino alla messa in sicurezza della frana;

Alla proprietà Finotti:

- di comunicare tempestivamente all'ufficio tecnico di Frossasco l'avvenuta messa in sicurezza della frana, documentando con perizia di tecnico abilitato;
- di provvedere successivamente alla presentazione della pratica edilizia necessaria per l'intervento di consolidamento del versante in modo permanente con le modalità che si riterranno più opportune;

Si dà atto che la presente verrà trasmessa per opportuna conoscenza a:

C.O.N. – Roma

Direzione Regionale VV. F. – Piemonte

U.T.G. – Prefettura di Torino

Comando Provinciale Carabinieri Torino

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

A norma dell'articolo 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Buffo arch. Giuseppe responsabile del servizio tecnico.

Il Sindaco
f.to (Comba dott. ing. Federico)